



**AGENZIA DEL DEMANIO**  
Direzione Regionale Marche

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per l'adeguamento sismico dell'edificio della sede del Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno (AP) - Codice Bene: APB0001, rientrante tra gli "Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016". Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020, "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".

**CIG: 9052353E00 - CUP: G32J18012600001**

**TRA**

**AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE MARCHE**, con sede in Ancona, via Fermo n. 1 (C.A.P. 60128) , C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata [dre\\_marche@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_marche@pce.agenziademanio.it), nella persona del Responsabile della Direzione Regionale Marche, Dott. Cristian Torretta, nato a Rho

(MI), in data 01/02/1973, C.F: TRRCST73B01H264P, in virtù e nei limiti dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR, vista anche la Comunicazione organizzativa dell'Agenzia del Demanio n. 20/2021 del 29/07/2021, presenti agli atti della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio (di seguito, per brevità, la **“DR Marche”** o la **“Stazione Appaltante”** oppure l'**“Agenzia”**)

- da una parte

**E**

la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP: \_\_\_\_\_), Codice Fiscale e Registro Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al REA \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_, in persona della Sig. \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, la quale agisce in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della

predetta società (di seguito, per brevità, anche l' **“Aggiudicatario”** o l'**“Appaltatore”** oppure l'**“Operatore Economico”**)

- dall'altra parte

(la DR Marche e l'Aggiudicatario, tutti e due congiuntamente, le **“Parti”**)

**Premesso che:**

- il Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia

della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno di proprietà statale sito ad Ascoli

Piceno (AP), in Corso Mazzini n. 115, CAP 63100, con identificativi catastali:

Foglio 169 part. 580 sub 3,4,5, si trova all'interno di un più ampio edificio con

identificativi catastali Foglio 169 part. 580 sub 2,7,8 e foglio 169 part. L

porzione, di cui comunque lo stesso rappresenta la proprietà di maggiore

estensione e valore catastale (di seguito, l'”**Immobile**”);

- l'Immobile è sottoposto all'onere della verifica dell'interesse culturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n. 42 del 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in quanto si tratta di “*opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni*”;

- in data 23/08/2019, con nota prot. n. 6177, è stata richiesta sulla predetta porzione di proprietà statale (Foglio 169 - part. 580 - sub 3,4,5) la verifica dell'interesse culturale. Pertanto, nelle more dell'eventuale declaratoria, l'Immobile è da considerarsi a tutti gli effetti vincolato e di conseguenza dovranno essere previsti e compiuti dall'Appaltatore tutti i necessari adempimenti presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche per l'ottenimento dei pareri e nullaostra necessari allo svolgimento del servizio in oggetto;

- l'Immobile è stato danneggiato dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 20216 ed in particolare, secondo la scheda AeDES n. 005 del 17/10/2016, risultando di tipo “B” ovvero “Edificio temporaneamente inagibile”;

- con ordinanza sindacale n. 650 del 01/11/2016 e con ordinanza sindacale n. 915 del 16/08/2018 è stata confermata la temporanea inagibilità della porzione di

edificio di proprietà statale;

- l'intervento di adeguamento sismico dell'Immobile (ID bene: APB0001) è stato individuato dal Commissario Straordinario come "di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016 e dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 56/2018, e lo stesso risulta ricompreso nel secondo programma di interventi di ricostruzione e ripristino delle opere pubbliche di cui all'art. 1 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e rientra nell'Elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020 (ID Ord: 931);

- data la specificità e peculiarità dell'intervento in questione, nonché l'indisponibilità di personale tecnico interno (già impegnato in altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione) per l'espletamento del servizio di cui trattasi, è stato indispensabile per la Stazione Appaltante ricorrere alla progettazione esterna, all'uopo selezionando professionisti di adeguate competenze ed esperienze;

- ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legge 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un "elenco speciale" adottato dal Commissario Straordinario;

- l'art. 32 del D.L. 189/2016 recante "Controllo dell'ANAC sulle procedure del commissario straordinario", prevede che per gli interventi di cui all'art. 14 del decreto medesimo, si applica l'art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);

- con nota prot. n. 2021/1848/DRM del 11/03/2021, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 31 del Codice, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in

oggetto l'Ing. Davide Di Fabio (di seguito, il “**RUP**”);

- l'intervento per la parte di proprietà statale dell'edificio è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, come previsto dall'art. 9 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 e all'art. 11 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018. In particolare con nota prot. USR relativa al Fascicolo: 490.20.10/2018/OPSUAM/276 del 30/03/2021, acquisita al protocollo della DR Marche n. 2021/2527/DRM del 31.03.2021, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) relativo all'intervento di adeguamento sismico in oggetto – ID Opera: 5322, convalidando in via previsionale l'importo complessivo di Euro 2.600.000,00 a valere sui fondi stanziati dall'O.C.S.R. n. 56/2020, specificando inoltre che l'intervento dovrà essere attuato non solo sul bene demaniale ma sull'unità strutturale “cielo-terra”, comprendente anche il campanile della limitrofa chiesa di San Venanzio costruttivamente importato sulle mura del bene demaniale; la predetta nota specifica inoltre, che, qualora siano necessarie opere da realizzarsi sulle proprietà private inserite nell'unità strutturale da identificare nel corso della progettazione, il costo delle stesse sarà soddisfatto attraverso la contabilità speciale di cui all'art. 4 del Decreto legge n. 189/2016 ai sensi dell'art. 5 dell'O.C.S.R. n. 61/2018, precisando inoltre che: “Trattandosi di intervento di ripristino di una proprietà mista a prevalenza pubblica, l'intervento seguirà le regole del finanziamento pubblico”;

- la Stazione Appaltante ha ritenuto di omettere il progetto di Fattibilità Tecnico Economica così come consentito dall'art. 23, comma 4, D.lgs. 18 aprile n. 50 del 2016 (di seguito, il “**Codice**”);
- i contenuti del servizio oggetto del presente contratto sono stati dettagliati in apposito Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati e nel Capitolato BIMSM – Specifica Metodologica per la progettazione;
- l’Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021 *ex* art. 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020 (di seguito, “**Decreto Semplificazioni**”) concernente gli “Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell’Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, individua le opere di competenza dell’Agenzia del Demanio, tra cui rientra l’intervento in oggetto, riconducibili agli interventi, ricompresi nell’Allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 2020, per le quali è possibile ricorrere a modalità accelerate e semplificate delle procedure da parte del soggetto attuatore;
- con determina a contrarre prot. n. 2021/ [redacted] /DRM del [redacted] / [redacted] /2021 la DR Marche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1 lett. c), della predetta Ordinanza speciale del C.S. n. 27 del 14 ottobre 2021 *ex* art. 11, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha deliberato di avviare un indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui

all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento dei servizi di indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per l'adeguamento sismico dell'Immobile;

- l'importo complessivo a base di gara, compresi i servizi opzionali, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad Euro 414.508,51, di cui Euro 3.517,61 quale costo della manodopera ed Euro 1.108,08 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso ed esclusivamente connessi all'esecuzione delle indagini,

- sia nell'Avviso per manifestazione di interesse prot. n. [redacted] / [redacted] / DRM del [redacted] / [redacted] che nella Lettera d'invito/disciplinare di gara prot. n. [redacted] / [redacted] / DRM del [redacted] / [redacted] è stato previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 lett. c), dell'Ordinanza speciale del C.S. n. 27 del 14 ottobre 2021, l'appalto sarebbe stato aggiudicato ricorrendo quale criterio di aggiudicazione a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mantenendo tutte le altre accelerazioni consentite dalla predetta Ordinanza speciale, anche tenuto conto delle esigenze di tempestività e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

- alla data di scadenza prevista nel predetto Avviso prot. n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ per le ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, sono pervenute n. \_\_\_\_\_

manifestazioni di interesse;

- in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Agazia del Demanio,

Direzione Regionale Marche, Via Fermo 1, Ancona, il RUP, alla presenza di due

testimoni individuati tra il personale della stessa, previa verifica della conformità

della documentazione prodotta, ha selezionato mediante sorteggio i 5 (cinque)

operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, da svolgere sulla

Piattaforma telematica di CONSIP S.p.A.;

- i 5 (cinque) operatori economici invitati alla procedura negoziata hanno

presentato le rispettive offerte telematiche nel rispetto della data di scadenza

indicata nel paragrafo n. \_\_\_\_\_ della Lettera d'invito/disciplinare di gara per le ore

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- la Stazione Appaltante, così come espressamente previsto nel paragrafo n.

\_\_\_\_\_ dell'Avviso per manifestazione d'interesse e nel paragrafo n.

\_\_\_\_\_ della Lettera d'invito/disciplinare di gara, si è avvalsa della facoltà di cui

all'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza speciale del C.S. n. 27 del 2021 che consente

di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti

applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice anche per le

procedure di cui all'articolo 63 dello stesso e oltre i termini ivi previsti,

procedendo successivamente all'esame della documentazione amministrativa del

primo classificato e del secondo classificato in graduatoria;

- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ la DR Marche ha nominato una

Commissione di gara deputata all'esame delle offerte pervenute;

- la Commissione giudicatrice ha riscontrato il contenuto delle offerte economiche

ed è risultato ammesso alla seconda fase di verifica della documentazione

amministrativa l'odierno Aggiudicatario, unico operatore economico ammesso;

- all'esito delle attività di gara, il RUP, giusto verbale prot. n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione del servizio in

oggetto al predetto operatore economico \_\_\_\_\_, con punteggio

complessivo di \_\_\_\_\_, giusta ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo a base

di gara;

- il RUP, ai sensi del disposto di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, ha

provveduto alla verifica di congruità del costo della manodopera indicato in sede

di offerta dal concorrente, giusta nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- con determina di aggiudicazione prot. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/DRM del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è

stata disposta l'aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle

verifiche di legge, a favore predetto operatore economico

\_\_\_\_\_, per l'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_,

comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € \_\_\_\_\_, al netto di IVA ed

oneri previdenziali;

- in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stata avviata la verifica inerente la sussistenza in capo

all'operatore economico aggiudicatario di cause di decadenza, di sospensione o

di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. o di

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo

decreto;

- con nota prot. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/DRM del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ il RUP, effettuate le

verifiche di legge relative al possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti di



- come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di laboratorio su terre e rocce e alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001;

- l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 31, comma 8, secondo periodo dello stesso D.lgs. 50/2016;

- con riferimento all'atto di aggiudicazione, con nota acquisita al prot. n. [redacted] del [redacted] / [redacted] / [redacted], l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche ha trasmesso parere preventivo dell'ANAC ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 56/16;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto:

1. polizza fideiussoria n. [redacted], emessa dalla compagnia [redacted], a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro [redacted];

2. con riferimento alla copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016, sono state prodotte le seguenti polizze:

[redacted];

3. polizza n. [redacted] ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice, emessa in data [redacted] / [redacted] / [redacted] dalla compagnia [redacted] avente durata sino al [redacted] / [redacted] / [redacted] di importo garantito pari ad Euro [redacted], quale garanzia di

	responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione	
	Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della	
	campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;	
	Le polizze anzidette sono tutte agli atti della S.A.	
	Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata (di seguito, il “ <b>Contratto</b> ”) le	
	Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>Art. 1 – Premesse e Documenti</b>	
	<b>1.</b> Le Parti dichiarano che ogni impegno, attestazione e dichiarazione in genere	
	manifestati nel presente Contratto per l'Appaltatore sono svolti e riferiti ad ogni	
	effetto all'intero raggruppamento aggiudicatario e, quindi, per tutti i soggetti che ne	
	fanno parte, complessivamente e singolarmente per ciascuno di essi, così come tutti	
	gli obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto in capo all'Appaltatore.	
	<b>2.</b> La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così	
	come gli atti materialmente ivi richiamati, oltre ai documenti materialmente allegati.	
	Si allega sotto la lettera “B” la Scheda fornitore sottoscritta dalla mandataria.	
	<b>3.</b> Si intendono altresì parte integrante del presente Contratto, benché non	
	materialmente allegati, i seguenti documenti di gara:	
	- il Disciplinare di gara;	
	- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;	
	- BIMSM - Specifica Metodologica per la progettazione;	
	- il patto di integrità firmato da ciascun componente il Raggruppamento;	
	- l'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara.	
	<b>4.</b> Le parti e, in particolare, l'Appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i	
	documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e si trovano depositati agli atti della	
	12	

Stazione Appaltante. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

## **Art. 2 - Oggetto dell'incarico**

**1.** L'Agenzia affida all'Operatore Economico, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna i servizi relativi alle indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per l'adeguamento sismico dell'Immobile, consistenti nelle seguenti attività:

**a)** Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilità sismica, rilievi materici e prove geotecniche, compresa la relazione geologica;

**b)** elaborazione della Progettazione definitiva, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III negli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/10, nonché di tutte le leggi, norme di settore e linee guida dei livelli di progettazione per rendere il progetto approvabile dagli Enti e appaltabile;

**c)** coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008;

**d)** elaborazione della Progettazione esecutiva, da restituire in modalità B.I.M., redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II,

	Capo I Sezione IV negli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/10, nonché di tutte le	
	leggi, norme di settore e linee guida dei livelli di progettazione per rendere il	
	progetto approvabile dagli Enti e appaltabile;	
	<b>e)</b> attività di direzione lavori;	
	<b>f)</b> coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del d.lgs.	
	81/2008;	
	<b>g)</b> pratiche catastali;	
	<b>h)</b> partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni	
	del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della	
	Conferenza di servizi speciale ex art. 5 Ordinanza speciale del C.S. n. 27/2021;	
	<b>i)</b> predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla-osta,	
	pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti.	
	<b>2.</b> Le prestazioni richieste hanno ad oggetto l'intervento di adeguamento sismico	
	dell'Immobile di cui in premessa, ubicato Ascoli Piceno (AP), in Corso Mazzini n.	
	115, CAP 63100, già sede del Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria	
	e Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno.	
	<b>3.</b> Stante la particolarità dell'intervento, la progettazione dovrà prefigurare le	
	necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del	
	manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.	
	<b>4.</b> La progettazione dovrà essere redatta:	
	- utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6,	
	comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario	
	n. 78 del 2 agosto 2019;	
	- con riferimento alla progettazione esecutiva secondo le modalità indicate negli	

allegati “Capitolato BIMSM – Specifica Metodologica” e nel documento BIMSM –

Linea Guida processo BIM;

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017;

**5.** Il dettaglio delle singole prestazioni è riportato nel richiamato Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

**6.** L’Appaltatore si impegna all’esecuzione delle suddette prestazioni alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti da questo richiamati, conformemente a quanto previsto nel precedente art. 1.

**7.** In particolare l’Appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio secondo le condizioni, le modalità e le specifiche prescritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale, che dichiara di aver ricevuto, letto e pienamente compreso, nel rispetto delle fasi di esecuzione del servizio previste e così sommariamente descritte: Fase A (Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilità sismica; Rilievi materici; Prove geotecniche, compresa la relazione geologica), Fase B (Elaborazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo da restituire in modalità BIM, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione), Fase C (servizi opzionali di Direzione dei Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e accatastamento).

**8.** All’esito del completo e corretto espletamento delle attività di cui alla **FASE A** da parte dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non dar corso alle successive **FASE B** e **FASE C**, qualora ciò si renda necessario per qualunque causa e/o qualsivoglia motivo ad insindacabile giudizio della stessa, ed in

particolare qualora non risulti possibile conseguire per ragioni ostative derivanti dal quadro normativo di tutela dei beni culturali di cui al D.lgs. n. 42 del 2004 e/o per altre ragioni tecniche un livello di sicurezza sismica in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

**9.** L’Agenzia si riserva la facoltà di affidare tramite esercizio del diritto di opzione di cui al successivo articolo 18, ad integrazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, i servizi opzionali di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali (**FASE C**), affidabili dalla Stazione Appaltante senza una nuova procedura di affidamento, avendo l’Aggiudicatario dimostrato di possedere i requisiti, sulla base dell’offerta presentata. Conformemente a quanto previsto negli atti di gara e come disciplinato al successivo articolo 18, l’affidamento dei servizi opzionali è in ogni caso subordinato all’approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 56/2018.

### **Art. 3 – Tempi di esecuzione, penali, sospensioni del servizio e riserve**

**1.** L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro 185 (centoottantacinque) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del DEC, ed in particolare:

**a)** i servizi di “Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilità sismica; Rilievi materici; Prove geotecniche”, compresa la relazione geologica (**FASE A**) entro 80 (ottanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del DEC;

**b)** i servizi di “Elaborazione del progetto definitivo, nonché a fornire le indicazioni preliminari in relazione all’attività coordinamento per la sicurezza in fase di

	progettazione” ( <b>FASE B.1</b> ) entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica dei servizi	
	alla FASE A e accettazione dell’ipotesi progettuale da parte del RUP/DEC;	
	c) i servizi di “Elaborazione del progetto esecutivo, da restituire in modalità BIM,	
	nonché la completa attività di coordinamento per la sicurezza in fase di	
	progettazione” ( <b>FASE B.2</b> ) entro 45 (quarantacinque) giorni dalla	
	comunicazione a procedere del RUP a seguito della determinazione di	
	conclusione positiva della Conferenza di servizi speciale ex art. 5 Ordinanza	
	speciale del C.S. n. 27/2021;	
	d) i servizi opzionali di “Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di	
	esecuzione e pratiche catastali” ( <b>FASE C</b> ) saranno da definire sulla base dei	
	tempi determinati per l’appalto dei lavori a seguito di avvio del servizio da parte	
	del DEC.	
	<b>2.</b> In ogni caso entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto,	
	l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro	
	comprensivo del cronogramma dettagliato dei servizi richiesti nel Contratto e nel	
	Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.	
	<b>3.</b> Verranno inoltre concessi in caso di richiesta di adeguamento del progetto	
	definitivo ulteriori giorni nel termine massimo di 30 naturali e consecutivi per il	
	processo di integrazione del progetto legato alla verifica art. 26 del Codice e all’iter	
	autorizzativo della Conferenza di servizi speciale ex art. 5 Ordinanza speciale del	
	C.S. n. 27/2021.	
	<b>4.</b> Le attività si intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del	
	RUP e/o DEC, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il	
	contestuale rilascio del certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.	

5. In ordine alle penali si richiama integralmente l'art. 14 del capitolato tecnico-prestazionale. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Aggiudicatario.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'Aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

7. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del Codice e per le ipotesi ivi previste.

8. Nelle modalità e nei termini indicati all'art. 19 del Capitolato tecnico-prestazionale, l'Appaltatore dovrà esplicitare le eventuali riserve. Ai sensi dell'art. 206 del Codice, le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

#### **Art. 4 – Corrispettivi e pagamenti**

1. Tenuto conto del ribasso offerto pari al \_\_\_\_\_%, l'importo contrattuale è pari a complessivi € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), oltre IVA, oneri previdenziali, di cui € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) per oneri della sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso), così distinto secondo le prestazioni di cui alle fasi:

A - Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilità sismica; Rilievi materici; Prove geotecniche, compresa relazione geologica: € \_\_\_\_\_;

B - Elaborazione del progetto definitivo, elaborazione del progetto esecutivo da restituire in modalità BIM, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: € \_\_\_\_\_;

C - Direzione dei Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e accatastamento: € \_\_\_\_\_.

Rispetto a tale ultima FASE C, si precisa che l'affidamento è subordinato all'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 56/2018. Conseguentemente, in mancanza dell'approvazione anzidetta, dunque laddove non dovessero aver luogo le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 81/2008, l'Aggiudicatario non potrà prendere nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere.

**2.** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.

**3.** Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e art. 207 comma 1 del D.L 34/2020, sul valore del contratto d'appalto l'Appaltatore ha la facoltà di chiedere l'anticipazione del prezzo pari all'importo del 30% da corrispondere al medesimo Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.



modalità previste dal D.M. 40/2008.

#### **Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegata, nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.

**2.** L'Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

**3.** L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

**4.** L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**5.** L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

**6.** L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto che opera di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

**7.** In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto

concorrente dedicato.

#### **Art. 6 - Risoluzione del contratto e recesso**

**1.** Il Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

**2.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

**a)** grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

**b)** mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;

**c)** inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

**d)** adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;

**e)** inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;

**f)** violazione delle norme relative al subappalto;

**g)** violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto;

**h)** non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;

**i)** violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e in materia

	di riservatezza di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14 del presente contratto	
	ed alle altre disposizioni in materia;	
	<b>j)</b> mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto,	
	dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei	
	relativi allegati;	
	<b>k)</b> fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita,	
	che dovesse coinvolgere l'Aggiudicatario;	
	<b>l)</b> frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e	
	delle condizioni contrattuali o degli allegati di cui all'art. 1, indipendentemente	
	dall'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 3, ovvero il verificarsi	
	di una delle circostanze previste all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;	
	<b>m)</b> violazione del divieto di cessione del contratto;	
	<b>n)</b> omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di subcontratto,	
	all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione manifestati nei	
	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche	
	riconducibili alla "filiera delle imprese", ogni qualvolta nei confronti di pubblici	
	amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla	
	stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;	
	ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la	
	compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura	
	cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in	
	relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui	

agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-

bis c.p.;**3.** La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà

operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante

darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, e nei casi di cui alle lettere n) e

o) del presente articolo, previa intesa con l’ANAC, così come espressamente previsto

dall’art. 5, comma 2, lett. a) e b) dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di Alta

Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure

connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma)

**4.** In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle

attività effettuate, detratte le eventuali penalità e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per

affidare ad altro operatore il contratto e sempre salvo il maggior danno.

**5.** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal

contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e

all’art. 24 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

#### **Art. 7 - Codice Etico**

**1.** L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e

controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed

a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da

non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto

decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento

contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 1456 c.c.

2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

#### **Art. 8 – Protocollo di legalità**

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei

subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti

- apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla

Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione

delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo

1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste

dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e

gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per

tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta

modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali

rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del

Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe,

entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione

del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva

espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo

contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro

stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3

comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la

predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza

ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente

estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 3 co 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320

c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,

comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida

anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere,

che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori

distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136

del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di

servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla

cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato

interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del

2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei

lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione

nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per

tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si

avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla

forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica

professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue

attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al

periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove

assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali

necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue

attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

#### **Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto**

1. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione ai sensi del precedente articolo 6 del presente Contratto.

2. L'Aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo le modalità e i limiti di cui 31, comma 8, del Codice e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 105 del medesimo Codice.

#### **Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi**

1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

2. Trattandosi di ricostruzione post-sisma, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, l'Aggiudicatario, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e

previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

**3.** L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

**4.** L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i certificati di rinnovo delle polizze assicurative RC professionali qualora la prevista scadenza annuale dovesse intervenire in costanza di contratto.

**5.** L'Appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui al precedente art. 6.

#### **Art. 11 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile e alla normativa richiamata nel presente Contratto.

#### **Art. 12 - Controversie e foro competente**

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.(di

seguito anche “**Regolamento**”), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.

Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

#### **Art. 14 Obblighi di riservatezza**

**1.** Conformemente a quanto previsto all’articolo 25 del capitolato prestazionale, l’Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.

**2.** L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

3. L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 - Proprietà dei materiali**

1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 26 del capitolato prestazionale i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.

#### **Art. 16 - Domicilio delle parti**

1. Le Parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

per la stazione appaltante: dre\_marche@pce.agenziademanio.it;

per l'appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la SA presso la sede della Direzione Regionale Marche in Ancona, Via Fermo n. 1

(c.a.p. 60128);

- l'Appaltatore, a \_\_\_\_\_.

**3.** Le Parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti recapiti.

#### **Art. 17 - Spese del contratto**

**1.** Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

**2.** Il presente Contratto, in quanto relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 131/1986.

#### **Art. 18 - Prestazioni opzionali**

**1.** Le prestazioni opzionali previste nell'art. 2, comma 9, del presente Contratto, come meglio dettagliate nell'articolo 5.4 del Capitolato tecnico- prestazionale sono:

- direzione dei lavori e contabilità;

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- pratiche catastali.

**2.** Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle risultanze della stessa, avendo l'Operatore Economico offerto un ribasso unico del

\_\_\_\_\_% sugli importi a base dell'affidamento, il corrispettivo per le prestazioni opzionali è pari ad Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA. A garanzia del corretto adempimento

delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle suddette prestazioni

opzionali, il medesimo Operatore Economico si impegna a produrre alla Stazione

Appaltante, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria.

3. L'Agenzia può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine l'Affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto risultante nell'offerta economica.

4. L'Agenzia ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali per qualsiasi motivo e/o ragione e pertanto nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'Agenzia medesima qualora questa non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l'Aggiudicatario accetti comunque di assumere l'incarico.

Ancona, *(data di sottoscrizione con firma digitale)*

per l'Appaltatore

per l'Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Marche

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile Regionale

Dott. Cristian Torretta

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare ed approvare specificamente le seguenti clausole:

agli artt. 3 (Tempi di esecuzione, penali, sospensioni del servizio e riserve), 6 (Risoluzione del contratto e recesso), 9 (Cessione del contratto e subappalto), 10 (Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi), 11 (Norme di rinvio), 12 (Controversie e foro competente), 14 (obblighi di riservatezza), 15 (proprietà dei materiali), 18 (prestazioni opzionali) avendone ben compreso portata e significato.

per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*